

Determinazione n. 37 del 21/03/2017

Prot. n. 1059 /RI 21/03/2017

OGGETTO: **Aggiudicazione definitiva della procedura aperta, di carattere comunitario, preordinata all'affidamento di tre Accordi Quadro, ai sensi degli art. 55, c. 5, e 59 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, aventi ad oggetto il «servizio di messa in sicurezza, bonifica, rimozione, demolizione e avvio al recupero/smaltimento di imbarcazioni di migranti approdate nella regione Sicilia». Lotto 2 - CIG: 61352074FA.**

Premesso che:

- con determinazione n. 17 (prot. n. 688/RI) del 12/02/2015 è stata indetta una procedura aperta, di carattere comunitario, preordinata all'affidamento di tre Accordi Quadro, ai sensi degli art. 55, c. 5, e 59 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, aventi ad oggetto il «servizio di messa in sicurezza, bonifica, rimozione, demolizione e avvio al recupero/smaltimento di imbarcazioni di migranti approdate nella regione Sicilia» - criterio del «prezzo più basso», ex art. 82, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - **numero Gara: 5937612**, suddivisa nei tre seguenti lotti:
 - **Lotto 1**, relativo al servizio di distruzione delle imbarcazioni dei migranti presenti in Sicilia, per le quali l'Autorità Giudiziaria avrà autorizzato la distruzione entro il termine, di cui all'art. 10, c. 4, del Disciplinare di gara, fissato per la presentazione delle offerte. L'importo massimo totale dei servizi affidabili con tale lotto è di **€ 800.000,00 (Euro Ottocentomila/00)**, su cui applicare il ribasso d'asta conseguito. - **C.I.G. 61352031AE**;
 - **Lotto 2**, relativo al servizio di distruzione delle imbarcazioni dei migranti, per le quali l'Autorità Giudiziaria avrà autorizzato la distruzione, a partire dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione delle offerte, fino al termine di validità dell'Accordo Quadro, previsto in anni tre, site nel territorio di competenza degli Uffici delle Dogane di Palermo, Trapani e Porto Empedocle (corrispondente alle ex province regionali di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta). L'importo massimo totale dei servizi affidabili con tale lotto è di **€ 700.000,00 (Euro Settecentomila/00)**, su cui applicare il ribasso d'asta conseguito. - **C.I.G. 61352074FA**;
 - **Lotto 3**, relativo al servizio di distruzione delle imbarcazioni dei migranti, per le quali l'Autorità Giudiziaria avrà autorizzato la distruzione, a partire dal giorno successivo al termine fissato per la

presentazione delle offerte, fino al termine di validità dell'Accordo Quadro, previsto in anni tre, site nel territorio di competenza degli Uffici delle Dogane di Siracusa, Messina e Catania (corrispondente alle ex province regionali di Siracusa, Messina, Catania, Ragusa ed Enna). L'importo massimo totale dei servizi affidabili con tale lotto è di **€ 1.000.000,00 (Euro Unmilione/00)**, su cui applicare il ribasso d'asta conseguito. - **C.I.G. 6135216C65**;

- il Responsabile Unico del Procedimento della predetta gara è stato individuato nel Dr. Davide Cali, Direttore del Distretto Regione Sicilia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- le sedute di gara pubbliche per la procedura in oggetto si sono svolte in data 21/05/2015 (gs. verbale prot. n. 2031), in data 22/05/2015 (gs. verbale prot. n. 2042) e in data 04/06/2015 (gs. verbale prot. n. 2239);
- dall'esito di tali sedute è scaturita le seguente graduatoria (in ordine di ribasso decrescente) dei concorrenti che hanno presentato offerte valide per il lotto 2:

DENOMINAZIONE	RIBASSO D'ASTA OFFERTO
MIT COSTRUTTORI S.R.L.	46,81%
A.T.I. "LEA S.R.L. - TRINACRIA AMBIENTE S.R.L."	41,99%
CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L.	40,04%
SEA S.R.L.	29,26%
SEAP S.R.L.	25,55%
A.T.I. "COMAP - DUSTY"	24,25%
CO.FER.MET. S.R.L.	23,94%
BONO SLP S.R.L.	23,88%
A.T.I. "R.E.M. - CASCHETTO"	23,17%
DI PAOLA ROBERTO S.A.S. DI PAOLA ROBERTO	15,87%
CENTRO COMMERCIALE EDILE	8,92%
SDI DEMOLIZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	4,30%

Preso atto che:

- in base al disposto dell'art. 86, c. 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il R.U.P., nell'ambito della terza seduta di gara tenutasi in data 04/06/2015, ha proceduto al calcolo della soglia di anomalia, che, per il lotto 2, è risultata essere pari al 34,65% ed ha, pertanto, deciso di procedere alla verifica della congruità, ai sensi degli artt. 88 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006, delle offerte con ribassi superiori alla predetta soglia;
- la prima impresa ad essere interessata dalla verifica di congruità, avviata dal R.U.P. con nota prot. n. 15546 del 10/06/2015, è stata la "MIT COSTRUTTORI S.R.L.", che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso per il lotto in oggetto, pari al 46,81%;
- all'esito della verifica di congruità, l'offerta presentata dalla suddetta "MIT COSTRUTTORI S.R.L." per il lotto 2 è stata ritenuta non congrua, giusta relazione sulla verifica di congruità prot. n. 3075 del 02/09/2015;
- l'impresa che ha offerto il secondo maggior ribasso per il lotto 2, pari al 41,99%, è stata la costituenda A.T.I. "LEA S.R.L. - TRINACRIA AMBIENTE S.R.L.";
- anche questo ribasso è risultato superiore alla soglia di anomalia e che, pertanto, la suddetta A.T.I. è stata sottoposta al procedimento di verifica dell'offerta anomala ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. n.163/2006, avviato dal R.U.P. con nota prot. n. 15697 del 09/09/2015;
- all'esito della verifica di congruità, l'offerta presentata dalla suddetta impresa per il lotto 2 è stata ritenuta congrua, giusta relazione sulla verifica di congruità prot. n. 446 del 09/02/2016;
- il RUP, sulla base degli atti sopra menzionati, nell'ambito dell'apposita seduta pubblica di gara tenutasi in data 09/02/2016, ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria del servizio di cui al lotto 2 all'A.T.I. "LEA S.R.L. - TRINACRIA AMBIENTE S.R.L.", come si evince dal verbale di seduta pubblica prot. n. 448/RI del 09/02/2016;

Considerato che:

- i successivi controlli effettuati sui requisiti dichiarati in sede di gara dalla costituenda A.T.I. hanno evidenziato il difetto di uno dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 allora vigente; in particolare [.....omissis.....];
- in conseguenza di tale provvedimento, il RUP, con nota prot. n. 14538/RU del 16/08/2016, ha comunicato alla LEA S.R.L. l'esclusione dalla procedura suddetta, avviando, contestualmente, nei confronti della "CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. a. r. l.", quale terza migliore offerta con un ribasso d'asta del 40,04%, la verifica dell'anomalia, conclusasi con il giudizio di congruità espresso nel verbale prot. n. 3059/RI del 27/09/2016;

- il RUP, al fine di aggiudicare il lotto 2 alla "CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. a.r.l., con nota n. 16712 del 28/09/2016 ha provveduto a convocare la seduta pubblica per la data del 5/10/2016;
- la LEA S.R.L. ha promosso un ricorso al TAR Sicilia, notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 29/09/2016, finalizzato alla sospensione cautelare [.....omissis.....];
- il RUP, nelle more di conoscere i provvedimenti che sarebbero stati assunti dal Tar adito, ha ritenuto opportuno sospendere e rinviare a data da destinarsi la seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria del predetto lotto 2 in favore della "CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. a. r. l.";
- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, pronunziandosi sul ricorso n. 2248/2016 proposto dalla LEA S.R.L., con ordinanza n. 1369/2016 emessa in data 07/12/2016 e pubblicata in data 09/12/2016, ha accolto l'istanza cautelare avanzata dalla LEA S.R.L., ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati (in particolare, per ciò che interessa questa Stazione Appaltante, [.....omissis.....];
- la LEA S.R.L., con nota del 14/12/2016, assunta in pari data al protocollo n. 21695, ha sollecitato questa Stazione Appaltante *“ad annullare la propria esclusione dalla procedura ed a provvedere alla conseguente riammissione della stessa nella procedura, come da situazione invariata prima dei fatti sopraelencati”*;

Atteso che:

- in relazione all'ordinanza del T.A.R.S., il RUP, con nota n. 4311 del 22/12/2016, ha avanzato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per il tramite dell'Area Legale di questa Direzione Regionale, apposita richiesta di parere finalizzata a conoscere, nelle more di poter verificare le decisioni che sarebbero state assunte dal T.A.R.S., l'orientamento della stessa sull'opportunità di procedere alla riammissione della LEA S.R.L. ed alla contestuale aggiudicazione del servizio alla stessa Società, previo inserimento, nell'Accordo Quadro lotto 2 da sottoscrivere, di una clausola espressa, che preveda la risoluzione automatica del contratto con effetto ex nunc, nell'ipotesi in cui il T.A.R.S. dovesse pronunziarsi respingendo nel merito il ricorso della LEA S.R.L.;
- con nota n. 58 del 10/01/2017 l'Area Legale ha trasmesso la nota pervenuta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo contenente l'istanza ex art. 59 CPA (Ottemperanza) R.G. n. 2248/2016 avanzata dalla LEA S.R.L. nei confronti del T.A.R.S. avverso diversi Enti, tra cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- con nota n. 80 dell'11/01/2017 indirizzata all'Area Legale, il RUP ha rappresentato, nelle more di conoscere le determinazioni dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, l'orientamento della Stazione Appaltante di procedere all'aggiudicazione definitiva in favore della costituenda A.T.I. "LEA S.R.L. - TRINACRIA AMBIENTE S.R.L.", previa nuova effettuazione dei controlli sul regolare possesso dei

requisiti generali e speciali previsti dal D. Lgs. n. 163/2006, finalizzati all'aggiudicazione definitiva del servizio, stante il lungo lasso di tempo intercorso dall'effettuazione dei precedenti controlli;

- in data 12/01/2017 sono stati, pertanto, avviati i controlli previsti dal D. Lgs. n. 163/2006 nei confronti sia della LEA S.R.L. sia della TRINACRIA AMBIENTE S.R.L., ad eccezione di quello oggetto del contenzioso [.....omissis.....];
- con nota n. 994 del 17/01/2017, indirizzata all'ANAC e, per conoscenza, alla LEA SRL, in riscontro all'istruttoria avviata per il procedimento di annotazione nel casellario informatico ex art. 8 D.P.R. n. 207/2010, questa Stazione Appaltante ha anticipato le proprie valutazioni in ordine all'aggiudicazione definitiva in favore della costituenda A.T.I. formata dalla medesima LEA S.R.L. e dalla TRINACRIA AMBIENTE S.R.L., mediante inserimento, nelle more delle determinazioni del relativo giudizio di merito, di apposita clausola risolutiva espressa e previa verifica sul regolare possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 163/2006;
- con nota n. 199 del 19/01/2017 l'Area Legale ha trasmesso il parere formulato dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo che recita testualmente *“l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare sembra, in effetti, imporre l'aggiudicazione all'impresa ricorrente: onde, sotto questo profilo, parrebbe plausibile la conclusione cui è pervenuta codesta Agenzia nella nota 22 dicembre 2016 n. 4311. Del pari plausibile sembra il considerare tale risultato come l'adempimento del dovere di eseguire il provvedimento giurisdizionale di sospensione: onde pare opportuno inserire la “clausola risolutiva”, avendo, altresì, cura di specificare espressamente che l'aggiudicazione medesima viene disposta senza che ciò comporti alcuna acquiescenza alla decisione interinale del Collegio. Valuterà Codesta Agenzia se attendere o meno l'esito del giudizio di esecuzione dell'ordinanza*”
- la verifica della regolarità contributiva della Trinacria Ambiente s.r.l. nei confronti degli Enti Previdenziali è pervenuta soltanto in data 22/02/2017 (prot. INAIL 6495587), a seguito di richiesta di chiarimenti avanzati dal RUP con nota n. 3059 del 17/02/2017;
- l'informativa antimafia ex art. 91 D Lgs. n. 159/2011, dalla quale si evince che, nei confronti della TRINACRIA AMBIENTE S.R.L., non sussistono allo stato le cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, contenuta nella nota n. 6786 del 24/02/2017 è stata trasmessa con comunicazione pec dall'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento soltanto in data 27/02/2017, a seguito di sollecito avanzato dal RUP con nota n. 1849 del 31/01/2017;

Visto che

- dai controlli effettuati sulla LEA S.R.L. e sulla TRINACRIA AMBIENTE S.R.L., allo stato, non emergono motivi ostativi all'aggiudicazione del lotto 2 in favore dell'A.T.I. "LEA S.R.L. - TRINACRIA AMBIENTE S.R.L.";

DETERMINA

- **di revocare**, in esecuzione dell'ordinanza T.A.R.S. n. 1369/2016, l'esclusione della LEA S.R.L. dall'affidamento dell'Accordo Quadro lotto 2, così come comunicata da questa Stazione Appaltante con nota prot. n. 14538/RU del 16/08/2016.
- **di aggiudicare** alla costituenda "A.T.I. "LEA S.R.L. - TRINACRIA AMBIENTE S.R.L.", nelle more delle decisioni di merito del T.A.R.S. sul ricorso n. 2248/2016 avanzato dalla stessa LEA S.R.L., l'Accordo quadro **Lotto 2 C.I.G. 61352074FA**, ai sensi degli art. 55, c. 5, e 59 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, avente ad oggetto il «servizio di messa in sicurezza, bonifica, rimozione, demolizione e avvio al recupero/smaltimento di imbarcazioni di migranti approdate nella Regione Sicilia», per le quali l'Autorità Giudiziaria avrà autorizzato la distruzione, a partire dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione delle offerte, fino al termine di validità dell'Accordo Quadro, previsto in anni tre, site nel territorio di competenza degli Uffici delle Dogane di Palermo, Trapani e Porto Empedocle (corrispondente alle ex province regionali di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta).
- **di quantificare** in **€ 406.070,00** (oltre IVA se dovuta) l'importo massimo di aggiudicazione, al netto del ribasso d'asta offerto del 41,99% calcolato sul valore di **€700.000,00** posto a base d'asta.
- **di inserire**, nell'Accordo Quadro lotto 2 da sottoscrivere, una clausola espressa, che preveda la risoluzione automatica del contratto con effetto ex nunc, nell'ipotesi in cui il T.A.R.S. dovesse pronunciarsi respingendo nel merito il ricorso della LEA S.R.L.
- **di dare atto** che l'aggiudicazione in favore della costituenda "A.T.I. "LEA S.R.L. - TRINACRIA AMBIENTE S.R.L." viene disposta senza che ciò comporti, così come raccomandato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, alcuna acquiescenza nei confronti della decisione interinale del Collegio, contenuta nell'ordinanza T.A.R.S. n. 1369/2016 emessa in data 07/12/2016 e pubblicata in data 09/12/2016.

Il Direttore Regionale *ad interim*

Dr. Giuseppe Napoleoni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93